

Nuova normativa antincendio – edifici di civile abitazione: le nuove disposizioni di prevenzione incendi – d.m. 25.01.2019 – modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16.05.1987 n.246

Ing. G.G. AMARO [GAe Engineering s.r.l.] - Ing. E. Volpi [GAe Engineering s.r.l.]

L'articolo pone l'attenzione sulle misure di sicurezza antincendio che dal mese di maggio del 2019 dovrebbero essere messe in atto sul totale degli edifici di civile abitazione in funzione delle loro altezze antincendio.

PREMESSA

L'evento che ha colpito l'immaginario mondiale, in tema di sicurezza in caso d'incendio, è quello della Grenfell Tower a Londra, evento catastrofico avvenuto nella notte del 14 giugno 2017 nel grattacielo di 24 piani situato nel quartiere di North Kensington, nel quale morirono 72 persone.

Da quel momento il mondo scientifico internazionale ha posto l'attenzione sulla necessità di rendere efficaci le conoscenze sul comportamento dei materiali, sulle misure di protezione attiva e passiva all'incendio, nonché sulla gestione delle situazioni di emergenza anche nel contesto degli edifici di civile abitazione dove vivono bambini, anziani e casalinghe, che sono le persone più vulnerabili e quindi da proteggere.



Figura 1 - Incendio Grenfell Tower Londra 2017

Il 5 febbraio 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n°30 è stato pubblicato il D.M. 25 Gennaio 2019 contenente "Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" con cui è stata data risposta all'obiettivo di ammodernare la precedente regola tecnica sia alla luce dell'evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi ampiamente evolutisi nel corso del trentennio trascorso (1987-2019), sia alla luce dell'evoluzione delle tecniche di costruzione e delle tipologie di materiali impiegati, per esempio allargando il campo di applicazione anche ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili.

Tra le motivazioni che hanno orientato i Vigili del Fuoco alla stesura del nuovo decreto la statistica riveste un ruolo strategico. Se si osservano i dati distribuiti dai VVF con l'Annuario statistico ed in particolare gli eventi di soccorso si rileva, con riferimento al periodo 2007//2016, che alle voci:

- "Infortuni e decessi a livello nazionale per la tipologia incendi ed esplosioni per dettaglio luogo", il luogo che presenta la maggiore distribuzione di casi con il 45,9% è Appartamenti e locali di abitazioni;
- "decessi di civili rilevati nel corso degli interventi per incendi ed esplosioni suddivisi per Dettaglio Luogo", il luogo che presenta la maggiore distribuzione di casi con il 36,7% è Appartamenti e locali di abitazioni;



Considerando i più recenti dati statistici forniti per l'anno 2016 si nota che, tra i 245.727 interventi di soccorso per "incendi e esplosioni", ben il 13,3%, ovvero 32.714, sono avvenuti negli Appartamenti e locali di abitazioni. Questa statistica di dettaglio è ricompresa in quella più generale degli incidenti domestici che mediamente in Italia sono 4,5 milioni di cui 8 mila mortali.

Tra questi i pericoli più frequenti sono dovuti a:

- fughe di gas;
- incendi;
- perdite d'acqua.

Dall'analisi di questi dati si comprende come non è casuale che la nuova disposizione importi dalle più recenti normative il concetto di Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) anche per gli edifici destinati a "civile abitazione".



Figura 2 - Incidenti domestici

LIVELLI DI PRESTAZIONE (L.P.): PROPORZIONALITA' DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

L'approccio metodologico delineato, in linea con i più recenti sviluppi della prevenzione incendi, si basa sul principio di proporzionalità ed è finalizzato ad individuare i diversi livelli di prestazione L.P. da attuare, a cui corrispondono le diverse misure di sicurezza antincendio integrative rispetto a quelle già previste dal DM 16.05.87, commisurandoli alla tipologia di edificio, ovvero alla "altezza antincendio H" dell'edificio ed in particolare

12	L.P.O	Edifici tipo a in questo gruppo ricadono le attività che pur non risultando soggette al DPR 151/11 rientrano nel campo di applicazione del DM 246/87	12 m ≤ H < 24 m
24	L.P.1	Edifici tipo b/c	24 m < H <54 m;
54	L.P.2	Edifici tipo d	54 m < H < 80 m;
80	L.P.3	Edifici tipo e	H > 80 m



A tale proposito si segnala che il DM prevede che per gli edifici di altezza superiore a 24m, ovvero a partire dagli edifici di tipo b, debba essere adottato un livello di prestazione superiore, qualora siano presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non pertinenti e funzionali ma comunicanti con l'edificio stesso. Ciò significa ad esempio che in presenza di un edificio di civile abitazione di altezza superiore a 24m, che a piano terra comunica con spazi commerciali, dovranno essere poste in atto delle misure antincendio più vincolanti rispetto a quelle generalmente da prevedere per un edificio di tale altezza.

È interessante notare come il principio di proporzionalità si ripercuote anche nelle misure da attuare per garantire i livelli di prestazione attesi.

Dal punto di vista impiantistico si parte dalla richiesta di una basilare attività di manutenzione degli impianti afferenti alla sicurezza antincendio (Edifici a/b/c - sotto i 54m) per arrivare alla richiesta di installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico (Edificio d - oltre 54m) e nei casi più severi dell'impianto EVAC (Edificio e - oltre 80m), ovvero di un impianto destinato a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un'emergenza.

Anche la struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza antincendio (GSA) va via via articolandosi sempre più all'aumentare del livello di prestazione richiedendo, per la maggior parte delle situazioni, la figura del solo "Responsabile dell'attività" che, nei casi più complessi (Edificio e - oltre 80m), deve essere affiancato dal "Responsabile della gestione sicurezza antincendio" (colui che pianifica e organizza le attività della Gestione Sicurezza Antincendio – GSA) e dal "Coordinatore dell'emergenza" (colui che sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori). Per tali edifici è inoltre richiesta la predisposizione, all'interno dello stabile, di un locale "Centro di gestione dell'emergenza" che è utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza.

MISURE ANTINCENDIO IN FUNZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ

Sulla scorta di quanto sancito dal nuovo Codice di Prevenzione incendi che al Capitolo S.5 descrive le modalità di attuazione della "Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)", ovvero definisce le misure antincendio organizzative e gestionali atte a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio, il DM 25.01.19, in funzione delle tipologie di edificio ovvero dei livelli di prestazione, individua i seguenti compiti e funzioni della struttura organizzativa:

L.P.O - Edifici tipo a



caso d'incend

– espone un fo

- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio;
- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;
- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;
- mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.



OCCUPANTI

MISURE DA ATTUARE IN CASO D'INCENDIO

In condizioni ordinarie:

- osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
- non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;

In condizioni d'emergenza:

attuano quanto previsto nel foglio informativo.

Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:

- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.




Figura 3 - Palestro 3 - Torino



Organizza la GSA, Gestione Sicurezza Antincendio, attraverso:

- predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; (come sotto dettagliata)
- informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
- esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
- verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adozione delle misure antincendio preventive.



- osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal
- Responsabile dell'attività;

 non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:

- attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
- attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.



Figura 4 - Spina 3 - Torino

RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ



Le misure antincendio previste consistono in:

- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
- mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;
- corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell' uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...);
- gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti;

La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.

Essa deve riguardare:

- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
- informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto
- azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;
- Ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.

PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

MISURE DA ATTUARE IN CASO D'INCENDIO








Figura 5 - Bosco verticale - Milano

Come per il Livello di Prestazione 1 - Edificio Tipo b/c - ed in RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ aggiunta:

Prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte.

Come per il Livello di Prestazione 1 - Edificio Tipo b/c.

OCCUPANTI

Tutti gli adempimenti del Livello di Prestazione 1 - Edificio Tipo b/c - ed in aggiunta i seguenti:

impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

MISURE DA ATTUARE IN CASO D'INCENDIO


PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

In aggiunta a quanto previsto per il Livello di Prestazione 1 -Edificio Tipo b/c:

- la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme.







Come per il Livello di Prestazione 2 - Edificio Tipo d - ed in aggiunta:

- predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato;
- designa il Responsabile della GSA;
- designa il Coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998);
- prevede l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte.

Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate:

- predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
- aggiorna la pianificazione dell'emergenza;
- effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione
- adottate

RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ

RESPONSABILE DELLA GSA

COORDINATORE DELL'EMERGENZA

- fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza;
- segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.



Figura 6 - Torri Solaria e Solea - Milano

Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

- se presente in posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza;
- se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza.

Come per il Livello di Prestazione 2 - Edificio Tipo d.

Tutti gli adempimenti del Livello di Prestazione 2 - Edificio Tipo d - ed in aggiunta i seguenti:

- centro di gestione dell'emergenza;

- Sistema EVAC realizzato a regola d'arte.

In aggiunta a quanto previsto per il Livello di Prestazione 2 - Edificio

PIANIFICAZIONE DELLEMERGENZA In aggiunta a quanto previsto per il Livello di Prestazione 2 - Edificio Tipo d:

 la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza.



Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...).

Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di:

- informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...);
- centrale gestione sistema EVAC;
- centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;

Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.



ENTRATA IN VIGORE E ADEMPIMENTI

Il DM 25.01.19, che riguarda gli edifici di civile abitazione di altezza superiore a 12m sia nuovi che esistenti, entrerà in vigore il 06.05.2019

Obblighi per edifici nuovi

A partire dal 06.05.2019 la progettazione degli edifici nuovi dovrà contemplare anche la "Gestione della Sicurezza Antincendio" in tutti gli aspetti definiti dal DM25.01.19.

Obblighi per edifici esistenti

A partire dal 06.05.2020 anche gli edifici esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni del DM 25.01.2019 prevedendo:

Figura 7 - Sistemi antincendio

- la messa in atto delle misure per la "Pianificazione dell'emergenza" e l'adozione delle "Misure antincendio preventive" da parte del Responsabile dell'attività,
- la formazione e informazione degli Occupanti.

Potranno essere posticipate al 06.05.2011 solamente le "Misure antincendio preventive" attinenti all'installazione dei seguenti impianti:

- (per edifici di altezza superiore a 54m tipo d) impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico
- (per edifici di altezza superiore a 80m tipo 6) Impianto EVAC: sistema di allarme vocale per scopi di emergenza

Il DM 25.01.19 prescrive inoltre che, per gli edifici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi (ad esempio per tutti gli edifici di altezza superiore a 24m - tipo b/c), i titolari dell'attività dovranno comunicare al Comando provinciale VVF competente per territorio, l'avvenuto adeguamento alle richieste del DM, in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio.

COMPITI E ONERI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Con l'entrata in vigore del DM 25.01.2019 gli Amministratori di Condominio avranno una serie di compiti e responsabilità aggiuntive a cui far fronte ed in particolare:

qualora risultino Titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (edifici di altezza superiore a 24m – tipo b/c) dovranno fare la comunicazione al Comando dei VVF di avvenuto adeguamento al DM 25.01.2019 contestualmente alla presentazione del rinnovo.

le attività della gestione della sicurezza antincendio.

qualora coincidano con il Responsabile dell'attività si prenderanno in condominio carico l'organizzazione della Gestione della Sicurezza Antincendio attraverso l'adozione di Misure antincendio preventive e la Pianificazione dell'emergenza Peraltro nel caso di edifici di altezza superiore a 80m- tipo d l'Amministratore di Condominio potrà svolgere anche il ruolo di Responsabile della GSA che ha il compito di pianificare ed organizzare tutte

Figura 8 - L'amministratore di



SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE

È importante rilevare come il DM, oltre a trattare la Gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, abbia posto una particolare attenzione ai requisiti della sicurezza antincendio delle facciate. Il DM chiede infatti che vengano valutati i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi.

Tali valutazioni devono essere rivolte sia con riferimento agli edifici di nuova realizzazione che agli edifici esistenti per i quali sia prevista la realizzazione di una nuova facciata o il rifacimento del 50% di quella esistente. Fanno eccezione gli edifici per i quali al 06.05.2019 siano stati pianificati o siano in corso i lavori di realizzazione/rifacimento delle facciate, sulla base di un progetto approvato dal Comando dei VVF, o comunque siano in possesso dei titoli abilitativi.

Obiettivi di tale valutazione solo quelli richiamati dalla Guida tecnica "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" allegata alla Circolare 5043 del 15.04.2013 indicata dal DM quale riferimento progettuale, ed in particolare:

- limitare la probabilità di propagazione di un incendio, originato all'interno dell'edificio, tra un compartimento e l'altro dell'edificio stesso, attraverso il passaggio di fiamme o fumi caldi nelle cavità/interstizi/aperture di facciata;
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio, originato all'esterno dell'edificio, sulla facciata con successiva propagazione all'interno dell'edificio
- evitare o limitare in caso di incendio la caduta di parti di facciata che possano compromettere l'esodo degli occupanti e l'ingresso delle quadre di soccorso.



Figura 9 - Torre Unipol - Milano

